



Comune di Monteprandone



Regolamento per la disciplina delle sagre, manifestazioni e/o feste paesane

Approvato con delibera di consiglio n. ____ del

Comune di Monteprandone (AP)
Regolamento per la disciplina delle sagre manifestazioni e/o feste paesane

Indice Generale

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Attività soggette al Regolamento

Art. 3 - Soggetti interessati

Art. 4 - Attività non consentite

Art. 5 - Luogo di svolgimento

Art. 6 - Durata

Art. 7 - Programmazione annuale

Art. 8 - Manifestazioni concomitanti

Art. 9 - Autorizzazione per l'attività di trattenimento e svago

Art. 10 - Attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande. Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Art. 11 - Orari e limiti di rumorosità

Art. 12 - Pesche, lotterie e tombole

Art. 13 - Pulizia dei luoghi.

Art. 14 - Sgombero dello stato dei luoghi

Art. 15 - Posteggi

Art. 16 - Sanzioni

Art. 17 - Entrata in vigore

Comune di Monteprandone (AP)
Regolamento per la disciplina delle sagre manifestazioni e/o feste paesane

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di sagre e feste paesane nell'ambito del territorio comunale, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e/o la vendita di prodotti merceologici abitualmente venduti dalla rete distributiva locale.

Art. 2
Attività soggette al regolamento

1. Per sagre e feste paesane si intendono tutte quelle manifestazioni a carattere ricreativo, folcloristico, culturale e gastronomico legate a tradizioni locali, organizzate in modo occasionale e temporaneo da soggetti che non hanno per scopo sociale l'organizzazione di simili attività e finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali per il territorio o benefiche in genere. Ogni altro tipo di manifestazione o feste formerà oggetto di specifica valutazione ed autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3
Soggetti interessati

1. I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre e/o feste paesane sono:
 - a) associazioni culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato;
 - b) enti o società di promozione sportive;
 - c) comitati per la promozione turistica del territorio;
 - d) comitati parrocchiali;
 - e) organizzazioni sindacali e/o di categoria;
 - f) organizzazioni politiche.
2. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) devono essere iscritti all'albo comunale di cui all'art. 43 dello Statuto Comunale.

Art. 4
Attività non consentite

1. Non è consentito lo svolgimento di sagre e feste paesane nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere abbinata, almeno per un giorno, ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con accesso libero al pubblico dei visitatori. Per iniziative ricreative non si intendono le attività musicali svolte all'interno della sagra.

Art. 5
Luogo di svolgimento

1. Le sagre e le feste paesane potranno svolgersi solo su aree private o su aree appositamente indicate dall'Amministrazione Comunale, e comunque autorizzate da quest'ultima.

Comune di Monteprandone (AP)
Regolamento per la disciplina delle sagre manifestazioni e/o feste paesane

Art. 6
Durata

1. La durata totale delle sagre e/o manifestazioni in ogni anno è stabilita in un massimo di giorni 40 (quaranta).
2. Ogni Associazione potrà effettuare sagre o feste paesane per un massimo complessivo di 5 (cinque) giorni consecutivi e per ogni anno.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere un giorno di recupero qualora, durante il periodo della sagra e/o manifestazione, il maltempo abbia impedito lo svolgimento di una o più giornate della sagra e/o manifestazione, a patto che i luoghi non siano già occupati da altre sagre e/o manifestazioni.

Art. 7
Programmazione annuale

1. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre o feste paesane, dovranno dare comunicazione entro il 15 febbraio di ciascun anno, con lettera indirizzata al Sindaco, delle sagre o feste paesane che intendono organizzare nell'anno, indicando:
 - a) denominazione della manifestazione
 - b) denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa
 - c) generalità del Presidente dell'organismo promotore o suo legale rappresentante
 - d) luogo di svolgimento
 - e) data di svolgimento e durata
 - f) programma della manifestazione, con indicazione di tutte le iniziative previste.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta Comunale approverà il calendario delle sagre e delle feste paesane.
3. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di approvare il programma di tutte le iniziative culturali, sportive, ricreative ed espositive previste per ogni manifestazione.
4. Le sagre o manifestazioni che non siano inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale non potranno aver luogo, fatti salvi eventi speciali o di natura eccezionale, appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8
Manifestazione concomitanti

1. E' vietato lo svolgimento concomitante di più sagre e/o manifestazioni.
2. Nel caso di iniziative concomitanti per luogo e/o periodo di svolgimento sarà data priorità alla sagra e/o manifestazione che:
 - risulti più antica come origine, a condizione che di prassi svolga la sagra nel periodo che ha richiesto;

Comune di Monteprandone (AP)
Regolamento per la disciplina delle sagre manifestazioni e/o feste paesane

- il cui luogo di svolgimento coincide con il territorio della frazione in cui ha sede sociale il soggetto richiedente;
 - coincida con la ricorrenza religiosa.
3. Nel caso di iniziative concomitanti, quando non sia possibile in base ai criteri di cui sopra stabilire la priorità, sarà effettuato un apposito sorteggio per individuare la manifestazione che potrà avere svolgimento nel luogo, oggetto di più richieste.

Art. 9
Autorizzazione per l'attività di trattenimento e svago

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione alle attività di trattenimento e svago previste nel programma della sagra deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione dal Presidente o dal legale rappresentante del soggetto promotore, con allegata richiesta di occupazione di suolo pubblico nel caso di manifestazioni da svolgersi su aree pubbliche
2. Nella domanda devono essere dichiarati gli elementi di cui al precedente art. 8, lett. b), c) e d).
3. Dovrà essere allegato il programma della sagra con indicati data, orario di inizio e tipologia delle singole attività.
4. Eventuali successive integrazioni e/o modificazioni potranno essere apportate a condizione che il programma definitivo venga presentato almeno dieci giorni prima l'inizio della sagra.
5. Qualora sia previsto lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o giochi popolari che richiedono particolari sforzi fisici (tiro alla fune, corsa nei sacchi, ecc....) dovrà essere assicurata la presenza di un medico, da comprovare con apposita dichiarazione da parte dello stesso.
6. Qualora la manifestazione preveda la presenza di animali di qualsiasi genere dovrà essere assicurata l'assistenza di un medico veterinario da attestare con apposita dichiarazione dello stesso.
7. Il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trattenimento e svago in parola è subordinato alla preventiva dichiarazione di agibilità delle strutture, degli impianti e delle installazione ai sensi di quanto previsto dal T.U.L.P.S. e relativo regolamento di esecuzione, quando previsto, da richiedere a cura dell'organizzatore della sagra.

Art. 10
Attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande
Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. I soggetti abilitati devono 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione, per l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, presentare apposita SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività apposita e copia NIA – Notifica di inizio attività, debitamente inviata alla locale Asur in conformità a quanto previsto dai Regolamenti CE n. 852/04 e n. 853/04 e delibera di Giunta Regionale n. 339/06, utilizzando gli appositi modelli, allegati al presente regolamento.

Comune di Monteprandone (AP)
Regolamento per la disciplina delle sagre manifestazioni e/o feste paesane

2. Nella domanda devono essere dichiarate le generalità, gli elementi di cui ai punti a), c) e f) del precedente art. 8 e il possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali.
3. Per le manifestazioni religiose, benefiche, politiche, sociali e ricreative sono richiesti esclusivamente i requisiti morali.
4. Alla stessa deve essere allegato il menù proposto che dovrà prevedere anche piatti prevalentemente caratterizzati dall'uso di alimenti prodotti e/o distribuiti da aziende del territorio comunale.
5. In via esemplificativa e non esaustiva si elencano gli alimenti di cui sopra: vino, olio, pane, pasta, farina, verdura, frutta, carne, pesce.
6. L'effettivo esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al rispetto delle norme vigenti in materia igienico – sanitaria.
7. Alla SCIA dovrà essere obbligatoriamente allegata la ricevuta di versamento della Relativa TOSAP nel caso di manifestazioni da svolgersi su aree pubbliche.

Art. 11
Orari e limiti di rumorosità

1. Le attività rumorose previste nel programma delle sagre (concerti, orchestre, spettacoli musicali, ecc....) dovranno rispettare gli orari e i limiti di rumorosità previsti dal regolamento di attuazione del vigente Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Monteprandone, salvo il possesso di eventuali autorizzazioni in deroga.
2. Tali autorizzazioni in deroga dovranno essere specificamente richieste a cura degli organizzatori delle sagre all'ufficio comunale competente.

Art. 12
Pesche, lotterie e tombole

1. Qualora, nel corso di dette iniziative, sia prevista anche l'effettuazione di pesche di beneficenza, lotterie e/o tombole, dovrà essere presentata apposita comunicazione, in conformità all'art. 14 del D.P.R. n. 430/2001, come da modello allegato, contenente i seguenti dati:
 - Pesche: numero di biglietti in vendita e costo unitario (max € 51.645,69)
 - Tombole: ammontare del montepremi (max € 12.911,42)
 - Lotterie: ammontare del montepremi (max € 51.645,69)

Art. 13
Pulizia dei luoghi

1. I soggetti di cui all'art. 4 che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale, sportivo o politico, su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di almeno 15 giorni, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare. In ogni evento autorizzato

Comune di Monteprandone (AP)
Regolamento per la disciplina delle sagre manifestazioni e/o feste paesane

dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori, che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto. Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'evento

Art. 14
Sgombero dello stato dei luoghi

1. I soggetti di cui all'art. 3 che intendano organizzare sagre e/o feste paesane hanno l'obbligo della pulizia e sgombero dello stato dei luoghi, da effettuarsi entro 2 giorni dal termine della manifestazione. In caso di inadempienza, oltre alle sanzioni di cui al successivo art. 16, eventuali spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la pulizia e sgombero dello stato dei luoghi dovranno essere saldate dal soggetto di cui all'art. 3 che ha organizzato la sagra e/o festa paesana, entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale. In caso di inadempienza, il soggetto di cui all'art. 3 che ha organizzato la sagra e/o festa paesana perderà il diritto di organizzare sagre, manifestazioni e/o feste paesane nel territorio del Comune di Monteprandone.

Art. 15
Posteggi

1. La concessione di posteggi ad eventuali ambulanti è effettuata dal Comune di Monteprandone nelle forme previste dal vigente Regolamento del commercio su aree pubbliche. E' vietata la concessione di posteggi effettuata direttamente dai soggetti promotori della manifestazione.

Art. 16
Sanzioni

1. Chiunque esercita attività di somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre in violazione del presente Regolamento, o non adempi agli obblighi di cui al precedente articolo 15, è soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'art. 45 della legge regionale n. 27/2009 e s.m.i.
2. Chiunque non adempi agli obblighi di cui al precedente art. 14 è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 60 del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti approvato con delibera consiliare n. 4 del 28.02.2002 e s.m.i.
3. Chiunque non adempi agli obblighi di cui al precedente art. 12 è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 23 della legge regionale 14.11.2001, n. 28

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dall'avvenuta approvazione della relativa delibera consiliare. Per l'anno 2013 il presente regolamento ha validità, tranne le disposizioni dell'art. 7.